

REGOLAMENTO COMUNALE

del

MERCATO SETTIMANALE

Indice

- Art.1 - Oggetto del regolamento
- Art.2 - Regolamentazione del mercato
- Art.3 - Funzioni attribuite
- Art.4 - Registro dei mercati
- Art.5 - Esibizione dell'autorizzazione ambulante ed esposizione del cartello
- Art.6 - Mercati settimanali e spostamento della giornata di mercato
- Art.7 - Commissione di mercato
- Art.8 - Commissione di piazza
- Art.9 - Comunicazione delle elezioni della Commissione di piazza e presentazione delle liste
- Art.10 - Norme di comportamento al mercato
- Art.11 - Frequentazione del mercato settimanale da parte dei concessionari
- Art.12 - Regolarizzazione delle attuali concessioni
- Art.13 - Domanda di concessione di posteggio
- Art.14 - Sospensione e revoca della concessione
- Art.15 - Installazione, caratteristiche e sgombero delle attrezzature di vendita
- Art.16 - Verifica della presenza sul mercato: "spunta"
- Art.17 - Obbligo di permanenza al mercato
- Art.18 - Tessera di controllo
- Art.19 - Assegnazione dei posteggi nel mercato
- Art.20 - Dimensione dei posteggi
- Art.21 - Divieto di maggiore occupazione di suolo pubblico
- Art.22 - Divieto di cessione del posteggio
- Art.23 - Assegnazione dei posteggi
- Art.24 - Subingresso nel posteggio
- Art.25 - Elenco degli aspiranti
- Art.26 - Obbligo di frequenza da parte degli aspiranti
- Art.27 - Posteggi occasionalmente liberi
- Art.28 - Posteggi definitivamente disponibili
- Art.29 - Assenze occasionali e ricorrenti
- Art.30 - Possibilità di scambio dei posteggi
- Art.31 - Facoltà di opzione: trasferimento della concessione del posteggio
- Art.32 - Variazione nel settore merceologico del titolare del posteggio
- Art.33 - Istituzione, regolamentazione e ammissione ai mercati rionali
- Art.34 - Tasse per la concessione d'uso del suolo pubblico e modalità di pagamento
- Art.35 - Traffico veicolare
- Art.36 - Commercio ambulante itinerante
- Art.37 - Istituzione e regolamentazione piazza morta
- Art.38 - Ammissione alla piazza morta
- Art.39 - Pagamento tassa suolo pubblico piazza morta
- Art.40 - Permessi speciali di vendita
- Art.41 - Norme igienico-sanitarie
- Art.42 - Pubblicità dei prezzi
- Art.43 - Sanzioni amministrative
- Art.44 - Modifiche e norme di rinvio
- Art.45 - Entrata in vigore del presente regolamento
- Art.46 - Disposizioni transitorie

- Art. 1 - Oggetto del regolamento -

Ai sensi dell'art.5 della Legge 19/5/1976, n.398 (di seguito definita L. 398/76) e dell'art.16 del D.M. 15/1/1977 ed in osservanza delle disposizioni del piano commerciale, il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di commercio ambulante di cui all'art.1, comma 2° lettere a) e b) della Legge 398/86 riguardo ai seguenti mercati e posteggi del Comune di Monte Argentario:

- A - Mercato settimanale alimentare di Porto S.Stefano;
- B - Mercato settimanale non alimentare di Porto S.Stefano;
- C - Mercato settimanale alimentare di Porto Ercole;
- D - Mercato settimanale non alimentare di Porto Ercole;
- E - Mercato giornaliero di Via Cuniberti di Porto S.Stefano;
- F - Mercato giornaliero di Via della Chiesa di Porto S.Stefano;
- G - Mercatino dei fiori del sabato di Porto Ercole;
- H - Zona di assegnazione posteggi a turno (piazza morta) di Porto S.Stefano;
- I - Zona di assegnazione posteggi a turno (piazza morta) di Porto Ercole.

Disciplina inoltre il commercio ambulante itinerante.

Art.2 - Regolamentazione del mercato

L'esercizio del commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno è soggetto all'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente normativa, dalle leggi e dai regolamenti in materia di commercio, igiene, polizia e annona e dalle ordinanze emanate dall'Amministrazione Comunale.

Tutti coloro che accedono alle aree destinate a mercato si intendono soggetti alle relative prescrizioni regolamentari, nonché alle altre disposizioni che potranno essere indicate dagli addetti alla vigilanza del mercato.

Art. 3 - Funzioni attribuite alla Polizia Municipale

La disciplina, l'organizzazione, la direzione e la vigilanza dei mercati ambulanti sono affidati all'Ufficio Polizia Municipale che dispone la necessaria opera di vigilanza.

A cura del predetto Ufficio sarà tenuto un apposito elenco di tutte le autorizzazioni concesse con l'esatta indicazione dei posteggi assegnati, nonché il registro di cui al successivo art.4..

Art. 4 - Registro dei mercati

Presso l'Ufficio della Polizia Municipale è istituito un registro dei frequentatori dei mercati del Comune.

Sul registro sono riportati per ogni venditore:

- gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e dell'iscrizione al REC;
- il settore merceologico di appartenenza;
- l'indicazione del posteggio e della superficie assegnata (solo per i concessionari di posteggio);
- i generi trattati;
- i comuni con altri posteggi autorizzati;
- le presenze e le assenze rilevate dai vigili urbani.

La registrazione delle presenze e delle assenze è valida ai fini della revoca della concessione di cui all'art.14 e della determinazione delle priorità per l'assegnazione dei posteggi di cui all'art.28.

Verranno iscritti nello stesso registro i commercianti ambulanti non titolari di posteggio al fine di conseguire l'assegnazione provvisoria di posteggi temporaneamente disponibili, secondo le graduatorie di cui ai successivi artt. 25 e 26.

Art. 5 - Esibizione dell'autorizzazione ambulante ed esposizione del cartello

L'autorizzazione deve essere esibita, unitamente alla ricevuta di versamento per l'uso del suolo pubblico ed a un documento d'identità ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

E' fatto inoltre obbligo di tenere presso di sé, durante la vendita, la tessera di controllo e, se è prescritto, il libretto sanitario.

I venditori presenti al mercato devono esporre in modo visibile (cartello) una dichiarazione da cui risulti l'iscrizione al registro ditte e alla sezione speciale del REC nonché gli estremi dell'autorizzazione commerciale, ai sensi dell'art.55/bis del D.M. 14/1/1972.

Art. 6 - Mercati settimanali e spostamento della giornata di mercato

I mercati settimanali si effettuano: il lunedì a Porto Ercole e il martedì a Porto S.Stefano.

Nel caso in cui nel giorno prestabilito per il mercato ricorra una festività, il mercato non verrà effettuato.

Art.7 - Commissione di mercato

La Commissione di mercato è composta da:

- Sindaco o suo delegato (Presidente);
- Comandante Polizia Municipale coadiuvato dai Vigili Urbani addetti al mercato (con funzioni di Segreteria);
- membri della Commissione di Piazza di cui al successivo art.8.

Alla riunione della Commissione di mercato il Presidente potrà invitare i membri della Commissione Comunale Commercio ambulante prevista dall'art.3, comma 2°, della legge 19/5/9176 n. 398, ed esperti del settore dei quali riterrà opportuna la presenza.

La Commissione si doterà autonomamente di un regolamento interno per il suo funzionamento.

Tale commissione, con funzione consultiva, sarà interpellata da Sindaco, ogni qualvolta si tratti di argomenti inerenti il mercato e l'attuazione del regolamento.

Art.8 - Commissione di Piazza

La Commissione di Piazza è composta di cinque membri così suddivisi:

- a) n.1 membro designato fra i locali assegnatari dei posteggi titolari di autorizzazione al commercio ambulante rilasciata da questo Comune.
- b) n.1 membro designato, fra gli alimentaristi, dagli assegnatari dei posteggi titolari di autorizzazione al commercio ambulante rilasciata da altri comuni;
- c) n.3 membri designati, fra i non alimentaristi, dagli assegnatari dei posteggi titolari di autorizzazione al commercio ambulante rilasciata da altri comuni;

ed ha il compito di:

- assistere l'Amministrazione Comunale nella redazione delle graduatorie.
- presenziare alle operazioni di controllo ed alla assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili.
- intervenire per comporre le controversie che insorgessero fra i vari operatori presenti al mercato.
- ogni altro compito previsto dal presente regolamento.
- formulare voti e proposte all'Amministrazione Comunale in ordine alla soluzione dei problemi relativi alla vita del mercato.

La Commissione dura in carica tre anni, i suoi membri possono essere rieletti e vi debbono essere rappresentate tutte le Associazioni Sindacali di categoria provincialmente più rappresentative.

La Commissione esercita le sue funzioni consultive nei mercati settimanali di Porto S.Stefano e di Porto Ercole.

Qualora all'interno della C.d.p. non risulti eletto alcun frequentatore del mercato di Porto Ercole o di Porto S.Stefano, il mercato non rappresentato provvederà ad eleggersi un proprio rappresentante fra i non alimentaristi (punto C).

Art 9 - Comunicazione delle elezioni e presentazione delle liste

Della indizione delle elezioni della C.d.p. deve essere data comunicazione all'Ufficio Polizia Municipale almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle operazioni elettorali con la contemporanea presentazione di copia delle liste.

L'Ufficio provvede a controllare che i candidati indicati nelle liste siano titolari di autorizzazione amministrativa valida e concessionari di posteggio.

La presentazione delle liste e le operazioni di voto (che si svolgeranno prima nel mercato di Porto Ercole e poi in quello di Porto S.Stefano) verranno curate dalle Organizzazioni di categoria degli ambulanti. I vigili urbani preposti al mercato garantiranno il regolare svolgimento delle operazioni. Lo spoglio delle schede delle due urne avverrà il martedì alle ore 11,00 nell'Ufficio Polizia Municipale alla presenza del Comandante.

Fino alla nomina della nuova commissione resta in carica la vecchia anche se decaduta.

Ove venissero a mancare le designazioni da parte degli interessati, il Sindaco darà corso alla nomina su designazione della Commissione Comunale per il commercio ambulante di cui all'art.3 della L. 398/86.

Art. 10 - Norme di comportamento al mercato

E' vietato ai commercianti ambulanti di disturbare con grida e schiamazzi, sia a voce con megafoni, altoparlanti o altro, al fine di evitare turbamento al regolare svolgimento del mercato.

Ai soli venditori di dischi, musicassette, radio, ecc., per lo svolgimento della loro attività di vendita, è consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni. Nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso delle cuffie.

Con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione per il commercio ambulante e la Commissione dei mercati, verrà istituita una tassa per la rimozione dei rifiuti solidi conseguenti allo svolgimento del mercato, a carico dei titolari del posto fisso.

I venditori devono avere cura di non danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti dei mercati, gettare o depositare sul suolo generi avariati o rifiuti, i quali dovranno essere raccolti in appositi recipienti.

In particolare è vietato danneggiare o manomettere in qualsiasi modo la pavimentazione ivi esistente. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacenti; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

I contravventori, oltre alle misure disciplinari, sono tenuti a risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché di furti o di incendi che si verificassero nei mercati.

Art. 11 - Frequentazione del mercato settimanale da parte dei concessionari

Sono ammessi a frequentare il mercato settimanale soltanto i commercianti ambulanti muniti di concessione di posteggio rilasciata dall'Amministrazione Comunale salvo quanto stabilito dagli artt. 25 e 26 del presente regolamento.

Art.12 - Regolarizzazione delle attuali concessioni

Gli ambulanti che all'entrata in vigore del presente regolamento risultano, da documentazione, frequentatori del mercato a posto fisso, in possesso di autorizzazione, vengono iscritti nel registro di cui al precedente art.4.

Nel caso di spostamento del mercato, compatibilmente con la disponibilità di superficie e fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi, vengono conservate le autorizzazioni partendo dagli ambulanti con maggiore anzianità nel mercato fino alla completa occupazione dei posti disponibili.

Qualora si verificasse il caso che non tutti gli ambulanti trovano collocazione nel nuovo mercato, gli esclusi saranno inseriti in un apposito elenco da cui attingere in caso di posti liberi.

Art.13 - Domanda di concessione di posteggio

I posteggi fissi, sino ad un periodo di tre anni, verranno concessi su domanda, in bollo, presentata al Sindaco e previo parere della Commissione comunale di cui all'art.3 della legge.

Nella domanda di concessione, l'ambulante, oltre alle generalità e codice fiscale, dovrà specificare:

- a) gli estremi dell'autorizzazione per il commercio ambulante;
- b) la specializzazione merceologica esercitata;
- c) iscrizione nella sezione speciale del Registro presso la CCIAA;
- d) l'ambito territoriale di validità;
- e) i mercati frequentati, con posteggi autorizzati, nonché i relativi giorni della settimana.

Se la domanda viene effettuata da un produttore agricolo questi, oltre alle generalità e al codice fiscale, dovrà specificare:

- a) gli estremi della autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli di cui all'art.4, della L. 9/2/963 n.59;
- b) gli estremi del certificato del Sindaco del Comune ove trovasi il fondo che attesti che il richiedente è produttore agricolo.

Le concessioni dei posteggi sono rinnovabili.

I posteggi giornalieri a turno (piazza morta), vengono concessi dall'incaricato comunale, con le modalità di cui agli artt. 16 e 38.

Art. 14 - Sospensione e revoca della concessione

Le concessioni sono in qualsiasi momento revocate o sospese per motivi di pubblico interesse o utilità e sicurezza pubblica.

Fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare, in ogni momento, la concessione del posteggio, la medesima è dichiarata decaduta per le cause previste dal successivo art.43.

Nel calcolo delle assenze per l'applicazione della revoca di cui al punto e) dell'art.43, non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa, non hanno avuto effettivamente luogo, né delle assenze dovute a servizio militare, maternità, ricovero ospedaliero, indisposizione fisica, purchè

documentate o imputabili a ferie ovvero in attesa della decorrenza dei termini di cui all'art.11 del D.M. 15/1/77.

In caso di ferie, l'ambulante dovrà comunicare il previsto periodo di assenza, in via anticipata, all'Ufficio Polizia Municipale. In mancanza di detta comunicazione, le assenze si considerano ingiustificate.

Art.15 - Installazione, caratteristiche e sgombero delle attrezzature di vendita.

L'installazione delle attrezzature di vendita deve essere effettuata entro le ore 8,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale ed entro le ore 8,30 nel rimanente periodo dell'anno.

L'occupazione del posteggio non è consentita prima delle ore 7,00.

Per particolari esigenze i Vigili Urbani possono derogare al comma precedente.

Il banco di vendita, le relative merci e gli automezzi usati devono rimanere contenuti nello spazio assegnato a ciascun venditore.

Le merci debbono essere esposte sui banchi di vendita aventi una altezza minima dal suolo di cm. 50; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, articoli per l'agricoltura e animali da cortile, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

L'apertura delle tende può essere tenuta a piacimento dei concessionari semprechè non ostacoli la libera circolazione, e l'attività degli altri venditori.

I Vigili Urbani potranno disporre la chiusura temporanea delle tende e dell'intero banco per garantire la viabilità nel mercato.

La parte inferiore della copertura del banco dovrà essere ad una altezza minima dal suolo di mt. 2,00, misurata dalla parte più bassa. Le merci possono essere appese oltre la linea del banco solo di mt. 1 purchè la parte più bassa della merce esposta sia ad un'altezza minima di mt. 2,00 da terra. Inoltre deve essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. I vigili urbani potranno disporre la rimozione della merce qualora accertino le condizioni sopra citate.

Per l'allestimento e l'esposizione è proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo o comunque danneggiare la pavimentazione stradale.

Le attrezzature debbono essere ben allineate sulla stessa linea e rispettare gli stacchi di cm. 50 previsti nella segnaletica orizzontale.

Le operazioni di sgombero devono avere inizio dopo le ore 12,30 e l'area di mercato deve essere sgomberata entro le ore 14,00 salvo quanto disposto dall'art.17..

Art. 16 - Verifica della presenza sul mercato: "spunta"

Alle ore 8,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale ed alle ore 8,30 nel rimanente periodo, hanno luogo, nel mercato settimanale, le operazioni di controllo dei commercianti ambulanti presenti (spunta) ad opera dei Vigili Urbani incaricati di concerto con la Commissione di Piazza che consistono in:

- a) prendere nota delle assenze degli ambulanti titolari di concessione di posteggio, ivi comprese quelle che si verificano dopo l'effettuazione delle operazioni di spunta;
- b) assegnare, in via provvisoria, i posti rimasti disponibili ad altri ambulanti secondo le modalità dell'art.25 del presente regolamento;
- c) far eseguire tutte le disposizioni che disciplinano il mercato ed il rispetto delle leggi.

Le operazioni di spunta hanno luogo all'altezza del posteggio n.1.

Quando l'addetto comunale ha raggiunto detto posteggio tutti i titolari devono essere nel loro posto.

Ai ritardatari viene negata la presenza e l'accesso nel mercato perdendo così per la giornata il diritto al posteggio a loro assegnato senza alcun rimborso della tassa pagata per l'occupazione di suolo pubblico.

I ritardatari possono occupare gli eventuali posteggi ancora liberi dopo l'assegnazione dei posti agli ambulanti occasionali.

Durante la spunta gli automezzi degli aspiranti devono essere posteggiati fuori dell'area del mercato e in modo da non creare difficoltà o intralcio alla circolazione.

Gli aspiranti entrano nel mercato solo al termine della spunta.

Gli ambulanti occasionali ai quali non viene assegnato il posto non possono andare a vendere in un posteggio in cui sia presente il titolare, ai sensi dell'art.5, comma 3, della legge 398/76. Se il titolare presente è un familiare dell'aspirante questi può aiutarlo nelle vendite se per la giornata rinuncia alla sua presenza.

Nel mercato alimentare le operazioni di spunta hanno luogo 15 (quindici) minuti dopo quelle del mercato misto.

Se al momento della spunta l'area di un titolare di posto è occupata per cause esterne (auto in sosta, detriti, acqua, ecc..) lo stesso titolare ha la precedenza nelle assegnazioni dei posteggi "temporaneamente disponibili".

All'aspirante sarà garantito, se possibile, un posto fuori pianta.

Il Vigile Urbano redige un rapporto dal quale risultano le assenze degli ambulanti a posto fisso, i posti liberi assegnati agli aspiranti e le presenze degli aspiranti ai quali non viene assegnato il posto, per gli usi previsti dall'art.4 del presente regolamento.

L'ambulante deve presentarsi con l'attrezzatura completa per la vendita pena la perdita della presenza.

Art.17 - Obbligo di permanenza al mercato

E' obbligatoria la permanenza dei venditori sul mercato fino alle ore 12,30. Chi abbandona il mercato prima di tale ora viene considerato assente.

Il titolare di posto fisso può lasciare il mercato solo per gravi e comprovati motivi valutati successivamente dal Sindaco, sentita la Commissione di mercato. Il posteggio lasciato libero non può essere assegnato ad altri.

Il titolare ha inoltre l'obbligo di aprire il banco di esporre le merci, come fa consuetudinalmente, pena la perdita della presenza.

Art. 18 - Tessera di controllo

A ciascun concessionario di posteggio sui mercati settimanali o per i mercatini rionali, viene rilasciata una tessera di controllo conforme al modello predisposto dalla Amministrazione Comunale di concerto con le Associazioni di categoria degli ambulanti.

Identica tessera viene rilasciata ai commercianti ambulanti al fine di conseguire l'assegnazione provvisoria di posteggi temporaneamente disponibili.

La tessera deve essere esibita agli addetti comunali ogni qualvolta venga richiesta ed è documento attestante la facoltà di occupare posteggi, oltre che base indispensabile per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Durante tutti i mercati che verranno effettuati, al momento della spunta per gli aspiranti, e al momento della rilevazione della presenza per titolari di posteggi, gli addetti alla vigilanza dovranno apporre la loro firma, con la data relativa, sulla tessera di controllo, attestando così l'effettiva presenza dell'ambulante.

In caso di cessazione della concessione a seguito di revoca, rinuncia od altra causa prevista dal presente regolamento o di variazione della superficie di occupazione di spazio pubblico inerente alla concessione stessa, il commerciante interessato deve presentarsi al Comando Polizia Municipale, munito della tessera di controllo per i necessari aggiornamenti. In caso di impossibilità per il diretto interessato può agire per suo conto la propria Assicurazione di categoria.

Art.19 - Assegnazione dei posteggi nel mercato

Alla assegnazione dei posteggi a "posto fisso" di cui al punto 1 lettera a) della L. 19/5/76 N.398, possono concorrere tutti i commercianti ambulanti in possesso della regolare autorizzazione amministrativa che li abilita alla vendita nei Comuni della Provincia di Grosseto.

Per l'assegnazione saranno applicati i seguenti titoli in ordine di importanza:

a) anzianità di frequenza nello stesso mercato, ovvero secondo la graduatoria prevista al successivo art.25;

b) a parità di anzianità di frequenza vale il minor numero di concessioni di posteggio in altri mercati e se la parità vale l'anzianità di autorizzazione.

I posteggi saranno intervallati tra loro da un passaggio di cm. 50, con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.

I banchi appartenenti a parenti o affini devono essere separati da almeno un banco di altri titolari.

Si deroga al comma precedente solo nel caso dell'aspirante che deve occupare, in sede di spunta, "l'unico" posto rimasto libero vicino ad un parente o affine.

Art. 20 - Dimensione dei posteggi

La dimensione frontale di ciascun posteggio viene fissata in mt. 8 (otto).

La dimensione assegnata al commerciante, deve essere riportata sulla tessera di controllo e nell'apposito registro di cui all'art.4 e serve per l'applicazione della tassa di suolo pubblico.

I posteggi saranno intervallati tra loro da un passaggio di cm.50, con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.

L'assegnazione delle misure attinenti alla profondità dei posteggi è fissata al momento della concessione in osservanza dell'art.7 del T.U. approvato con DPR 15/6/59, n. 393 e vale fino a sua revoca.

I commercianti in possesso di particolari ed attrezzati automezzi dovranno uniformare le dimensioni delle attrezzature stesse a quelle dell'area assegnata.

I posteggi attualmente in misura inferiore a mt. 8 in occasione di ristrutturazione del mercato, qualora l'area interessata lo consenta, dovranno essere adeguati.

Art.21 - Divieto di maggiore occupazione di suolo pubblico

Il concessionario non può effettuare occupazioni del suolo pubblico eccedenti le misure assegnate.

A carico di chi viola la disposizione del presente articolo vengono applicate le sanzioni di legge.

Resta salva la facoltà di sospendere la concessione fino ad un mese e, nei casi di maggiore gravità o recidiva, di revocarla, come previsto dal successivo art.43, previa notifica del provvedimento al trasgressore, dopo aver sentito la Commissione di mercato e la Commissione Comunale Commercio Ambulante.

Art. 22 - Divieto di cessione del posteggio

E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

In caso di cessione, anche parziale, fatta dall'intestatario del posteggio a terzi, l'autorizzazione del posteggio viene immediatamente revocata senza dar diritto a rimborsi o altro.

In caso di persona che ha assunto la rappresentanza dell'esercizio, questa è ammessa purchè ne sia stata data preventiva comunicazione al Sindaco e il rappresentante sia, all'occorrenza, iscritto nella speciale sezione del registro.

Art. 23 - Assegnazione dei posteggi

Nel caso di disponibilità di posteggi, il Comune può provvedere ad una ristrutturazione delle aree di posteggio e della ripartizione per settori merceologici con ordinanza del Sindaco, senza concedere nuove assegnazioni.

Ove fossero disponibili aree per nuove assegnazioni di posteggi, il Sindaco, con propria ordinanza delibera circa i criteri e le modalità di concessione dei posteggi, dando priorità ai frequentatori abituali con maggior numero di presenze.

I posti di nuova istituzione per ampliamento dei mercati saranno assegnati mediante concorso pubblico appositamente bandito dal Comune.

Art.24 - Subingresso nel posteggio

Nelle ipotesi di subingresso previste dall'art.4 dalla legge 19 maggio 1976, n.398 e dall'art.8 del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 15 gennaio 1977 e salva l'ipotesi di revoca motivata, di cui al secondo comma del citato art.8, l'avente causa subentra nella concessione del posteggio, con gli stessi titoli del dante causa.

Agli effetti dei criteri per le concessioni di cui al precedente art.23, al subentrante viene riconosciuta l'anzianità del titolo e di mercato acquisita dal titolare precedente.

Art.25 - Elenco degli aspiranti

Per il mercato settimanale vengono formati due elenchi, di ambulanti che presentano domanda per ottenere la concessione di un posteggio; il primo per la categoria degli ambulanti di generi alimentari, l'altro per la categoria degli ambulanti di generi non alimentari.

La domanda va compilata in carta legale e indirizzata al Sindaco

Ogni elenco riporta una graduatoria formata in relazione alla priorità della domanda (data del bollo postale) ed aggiornata in base alle frequenze rilevate.

Con tale norma si detta una speciale disciplina per una particolare categoria di ambulanti, cosiddetti "aspiranti", intendendosi per tali gli operatori muniti di regolare autorizzazione per la vendita ambulante ma non titolari di posteggio.

Poiché nel mercato possono verificarsi delle assenze da parte dei titolari, si ritiene in tal modo che i relativi posteggi vengano occupati dagli aspiranti, garantendo anche a loro la possibilità di operare.

Al fine di evitare inconvenienti facilmente intuibili, viene stabilito di effettuare una graduatoria fondata sul principio della anzianità di frequenza. Tale graduatoria, aggiornata di mercato in mercato, viene sommata progressivamente di anno in anno (31 dicembre) da quando l'aspirante viene iscritto nel registro, di cui all'art.4, ferme restando le condizioni previste ai successivi artt.29 e 46..

Nella graduatoria vengono sommate le assenze e le presenze (ivi comprese le giornate di malattia e di ferie purchè comprovate nei modi previsti dal successivo art.29).

Art.26 - Obbligo di frequenza da parte degli aspiranti

Gli aspiranti hanno l'obbligo di frequentare il mercato salvo le condizioni previste dall'art.29.

In mancanza di posteggi disponibili la presenza alle operazioni di controllo verrà considerata agli effetti dell'aggiornamento della graduatoria, quale reale presenza.

La disposizione di cui al comma precedente non viene applicata nei confronti di coloro che, pur avendo ottenuto l'assegnazione di un posteggio, rifiutino di occuparlo.

Art.27 - Posteggi occasionalmente liberi

I posteggi temporaneamente disponibili vengono assegnati in occasione delle effettuazioni di ciascun mercato secondo la graduatoria di cui all'art.25 in relazione all'appartenenza dei posteggi vacanti ai due settori merceologici (alimentare e non alimentare).

Per l'assegnazione saranno applicati i seguenti criteri:

- considerando l'anzianità di frequenza ovvero secondo la graduatoria prevista dall'art.25.

In caso di pari anzianità di frequenza si considera il minor numero di concessioni di posteggio di altri mercati e se la parità permane si considera l'anzianità di autorizzazione.

Art. 28 - Posteggi definitivamente disponibili

I posteggi definitivamente disponibili vengono assegnati nei mesi di gennaio - febbraio di ogni anno secondo la graduatoria degli elenchi di cui all'art.25 riferita al 31 dicembre dell'anno appena trascorso ed a partire dal momento in cui l'aspirante viene iscritto nel registro di cui all'art.4, salvo quanto previsto dall'art.46.

Eventuali parità saranno eliminate come prescritto nel comma precedente.

In caso di rinuncia l'assegnatario viene cancellato dal registro di cui all'art.4 perdendo così le presenze finora cumulate.

Art.29 - Assenze occasionali e ricorrenti

Sono ammesse assenze occasionali dal mercato in misura non superiore a tredici mercati nel corso dell'anno solare. Dopo tredici assenze viene disposta d'ufficio la revoca del posteggio.

Le assenze per malattia, previa certificazione medica, non rientrano nel computo delle assenze di cui al primo comma. La certificazione per malattia deve essere prodotta entro 48 ore (a mezzo raccomandata) dalla data in cui si è verificata l'assenza; la data del timbro postale fa fede per il termine anzidetto.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli ambulanti dell'elenco aspiranti.

Qualora questi incorrono nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, perdono l'anzianità di presenza maturata nel tempo e dovranno restituire la tessera di controllo in loro possesso. A richiesta potranno ottenere una nuova iscrizione nel registro e una nuova tessera con le modalità previste dal presente regolamento.

Le assenze per ferie, sia per i concessionari di posteggio che per gli aspiranti, vengono stabilite in misura non superiore a 5 mercati nel corso dell'anno solare e non rientrano nel computo di cui al primo comma del presente articolo.

Il concessionario o l'aspirante che debbono assentarsi per ferie dovranno darne comunicazione scritta il giorno di mercato precedente a quello a cui la richiesta si riferisce. Non sono ammesse comunicazioni in modi e tempi diversi.

In occasione dei mercati "rimessi" ed in coincidenza di calamità naturali, la non presenza al mercato non dovrà essere considerata assenza, così come non saranno considerate le presenze.

Art. 30 - Possibilità di scambio dei posteggi

E' vietato lo scambio di posteggio fra concessionari.

L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di mercato, può consentire che due concessionari effettuino lo scambio dei propri posteggi, con l'obbligo di frequentarli almeno per un

anno dalla data dell'avvenuto scambio e che colui che effettua lo scambio non venga a collocarsi in un posteggio attiguo ad uno che vende gli stessi articoli.

I due ambulanti interessati allo scambio devono presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco.

Art.31 - Facoltà di opzione: trasferimento della concessione del posteggio

Prima di procedere ai sensi dell'art.28 all'assegnazione dei posteggi definitivamente disponibili, è data facoltà a coloro che siano già titolari di posteggio fisso di optare per un posto definitivamente disponibile, al fine di migliorare la propria posizione.

Le domande (in carta legale) devono essere presentate entro 30 gg. dall'avvenuta assegnazione annuale dei posteggi disponibili ed è valida per l'assegnazione dell'anno successivo.

In caso di più richieste si seguirà il criterio della anzianità di presenza nel mercato.

Art.32 - Variazione nel settore merceologico del titolare del posteggio

L'ottenimento da parte del titolare del posteggio di una nuova autorizzazione amministrativa, o tramite variazioni, che provochi il passaggio ad altro settore merceologico presente nel mercato, comporta la cessazione della concessione.

In tali casi potrà farsi luogo per il mercato settimanale al rilascio di altra concessione di posteggio per la vendita dei generi di nuova trattazione, qualora vi sia disponibilità di spazi nei settori destinati alla vendita dei generi dello stesso settore merceologico (alimentare e non alimentare).

Si precisa che i "fiorai" sono inseriti nel settore alimentare.

Art.33 - Istituzione, regolamentazione e ammissione ai mercati rionali

L'Amministrazione Comunale con propria deliberazione può istituire mercati ambulanti a carattere giornaliero e rionale con numero di posteggi comunque non superiore a quello indicato nel piano commerciale di cui all'art.7 della L. 398/76.

I posteggi al mercato rionale sono assegnati al 50% a produttori agricoli e al 50% a titolari di autorizzazione amministrativa. Viene data la precedenza ai residenti da almeno tre anni nel Comune.

La delibera di istituzione deve prevedere il dimensionamento, l'ubicazione, le modalità di concessione dei posteggi, la periodicità e l'orario di inizio e fine delle vendite.

Per quanto non previsto dalla delibera si ricorre alla legge e al regolamento per i mercati settimanali.

Ai commercianti titolari di posto fisso ai mercati rionali non possono essere concessi posteggi nei mercati settimanali e nelle piazze morte.

Art.34 - Tassa per la concessione d'uso del suolo pubblico e modalità di pagamento

Coloro che usufruiscono di un posteggio nell'ambito dei mercati che si svolgono nel Comune sono soggetti al pagamento della tassa per la concessione d'uso del suolo.

La riscossione della tassa per l'uso del suolo pubblico avviene nel modo seguente:

- i concessionari di posteggi devono corrispondere l'importo annuale in due rate semestrali; dette rate devono essere versate nel mese di gennaio e luglio; le assenze effettuate non danno diritto al rimborso delle quote versate.

Il mancato pagamento della tassa costituisce motivo di decadenza della concessione.

La tassa è stabilita con tariffa deliberata dal Consiglio Comunale. Al Consiglio Comunale spetta anche decidere le modalità di riscossione della tassa:

- a) pagamento sul c.c.p. intestato al Comando Polizia Municipale;
- b) pagamento a ditta privata appaltatrice della riscossione del suolo pubblico. In questo caso il funzionario della ditta riscuote la somma prevista e rilascia ad ogni ambulante ricevuta nominativa della somma riscossa con comunicazione al Comando Polizia Municipale dell'avvenuto pagamento.

Il mancato pagamento della tassa di suolo pubblico al momento della richiesta comporta la sospensione del posteggio; tale sospensione verrà revocata qualora si provveda al pagamento entro 15 giorni dalla data di notifica della diffida di pagamento maggiorata della indennità di mora e delle eventuali spese.

Ove il pagamento non avvenga neppure entro tale termine verrà disposta la revoca del posteggio, sentita la Commissione di Mercato e la Commissione Comunale Commercio Ambulante.

Per il pagamento della tassa di suolo pubblico della piazza morta si rimanda all'art.39.

Art.35 - Traffico veicolare

Nell'area di mercato è vietata dalle ore 06,00 alle ore 15,00 la sosta e la circolazione di tutti i veicoli (ad eccezione degli automezzi dei VV.F. Polizia Municipale e Ambulanza).

E' consentito ai venditori di tenere i propri veicoli all'interno dell'area di mercato a condizione che i veicoli rimangano entro lo spazio assegnato a ciascun venditore.

Con apposita ordinanza sindacale sono istituiti divieti di sosta, con rimozione coatta dei veicoli per i contravventori, nei posteggi riservati agli ambulanti, nei passaggi riservati al transito del pubblico, nell'area e nelle zone limitrofe del mercato per consentire il regolare svolgimento di questo.

Art.36 - Commercio ambulante itinerante

Il commercio ambulante con sede mobile può essere esercitato dai commercianti in possesso della regolare autorizzazione amministrativa che li abilita alla vendita nei comuni della Provincia di Grosseto salvo quanto previsto dall'art.6 3° comma della Legge 398/76.

Sul territorio comunale l'esercizio del commercio ambulante con sede mobile dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- adeguarsi alle disposizioni e agli orari stabiliti dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali.
- svolgersi in modo itinerante presso il domicilio dei compratori e comunque con soste non superiori al solo tempo necessario alla vendita;
- mantenere una ragionevole distanza (almeno 50 metri) dai punti di vendita in sede fissa che trattano gli stessi articoli;
- per motivi di viabilità non può essere esercitato il commercio ambulante itinerante in vie o piazze indicate in apposite ordinanze sindacali.

E' inoltre vietato effettuare, nel raggio di ml. 200 dal limite dei mercati, qualsiasi forma di commercio ambulante.

Art.37 - Istituzione e regolamentazione piazza morta

L'Amministrazione Comunale può individuare zone in cui è consentito l'esercizio del commercio ambulante a tutti i commercianti ambulanti in possesso di regolare autorizzazione amministrativa che li abilita alla vendita nei comuni della Provincia di Grosseto e ai produttori agricoli tutti i giorni escluso il giorno in cui si svolge il mercato settimanale.

Art.38 - Ammissione alla piazza morta

I posteggi, di cui all'art.37, determinati nella deliberazione della Amministrazione Comunale, saranno assegnati giornalmente alle ore 8,00 presso il Comando Polizia Municipale dal Vigile Urbano addetto.

Nell'eventualità di più richieste si procederà a sorteggio.

Nell'assegnazione viene data la precedenza a coloro che possiedono l'autorizzazione ambulante rilasciata dal Comune di Monte Argentario e sono ivi residenti da almeno tre anni, fino alla copertura massima del 50% dei posteggi previsti.

Ai commercianti verrà rilasciata apposita concessione di suolo pubblico che dovrà essere esposta in modo visibile sul banco di vendita ed esibita, unitamente all'autorizzazione amministrativa, ad ogni richiesta del personale della Polizia Municipale.

Per il resto valgono le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per i mercati settimanali.

I commercianti che frequentano le piazze morte non devono essere aspiranti o titolari di posto fisso nei mercati settimanali e rionali.

Art.39 - Pagamento tassa suolo pubblico piazza morta

Il Comando Polizia Municipale comunicherà a gennaio, aprile, luglio e ottobre agli organi competenti la lista degli ambulanti che hanno ottenuto concessioni di suolo pubblico perché provvedano alla riscossione della tassa.

Art. 40 - Permessi speciali di vendita

L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.3 della Legge 398/76, può per tempo limitato (non più di 30 giorni), in determinati periodi e per particolare contingenza concedere speciali permessi, atti a favorire la vendita di generi di prima necessità o lo smaltimento di alcune derrate particolari in altre aree diverse da quelle previste in questo regolamento, a coloro che ne facciano espressa domanda tutti i giorni escluso le ore in cui si svolge il mercato settimanale.

Art.41 - Norme igienico - sanitarie

La vendita di generi alimentari nei mercati è soggetta alla osservanza delle norme previste dalle leggi sanitarie in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande, dai regolamenti comunali di igiene, dalle norme igienico-sanitarie indicate nel piano commerciale nonché alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria.

La vendita ambulante di sostanze alimentari ove non espressamente vietate dalle norme vigenti deve essere effettuata con mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze alimentari in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche.

Il personale addetto alla vendita, ivi compreso il titolare ed i suoi familiari che prestino attività anche a titolo gratuito, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art.14 della Legge 283/62 e dagli e dagli artt. 37 e 40 del DPR 26/3/1980 n.327.

Le norme particolari concernenti la vendita di tali sostanze sono indicate dalle leggi nazionali e regionali e dai regolamenti comunali di igiene e sanità. Dette norme sono vincolanti anche per attività di commercio ambulante effettuate al di fuori del mercato.

Art.42 - Pubblicità dei prezzi

Il venditore ambulante è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art.38 della legge 426/71 per i prodotti di largo e generale consumo, nonché all'osservanza dell'art.55 del regolamento di cui al D.M. 14/1/72 che dispone l'obbligo di indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita in modo chiaro e ben visibile (modificato dall'art.39 D.M. 28/4/76).

Il venditore non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico, al prezzo indicato.

Art.43 - Sanzioni amministrative

L'ambulante che trasgredisce alle norme del presente regolamento, salvo le maggiori pene stabilite da leggi o regolamenti speciali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.50.000 a L.500.000 determinata dal Sindaco.

La sospensione della concessione del posteggio sarà inflitta:

- 1) per recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente;
- 2) per mancata osservanza delle norme relative alle indicazioni dei prezzi e per irregolarità negli strumenti di misura e peso;
- 3) per mancata osservanza delle norme igieniche;
- 4) per vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione amministrativa;
- 5) per vendita di prodotti alimentari avariati;
- 6) per turbamento dell'ordine del mercato;
- 7) per maggiore occupazione di suolo pubblico assegnato.

Il Sindaco, sentito il parere non vincolante della Commissione di Mercato, dispone la sospensione della concessione del posteggio da una giornata (settimana) a quattro giornate (mese) di mercato.

La revoca della concessione del posteggio è inflitta dal Sindaco, sentito il parere non vincolante della Commissione Comunale Commercio Ambulante, per:

- a) persistente recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione;
- b) comportamento gravemente scorretto nei confronti dei Vigili addetti ai controlli o dei Vigili Sanitari;
- c) revoca dell'autorizzazione o per perdita dei requisiti di produttore agricolo;
- d) mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico entro 15 giorni dal termine prescritto;
- e) quando il posteggio non viene utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi nell'arco dell'anno (oltre 13 mercati);
- f) per violazione dell'art.22 del presente regolamento;
- g) per motivi di pubblico interesse e di utilità pubblica.

Nei casi di sospensione o di revoca della concessione del posteggio e nel caso di rinuncia alla concessione stessa, l'interessato non avrà diritto al rimborso della tassa già corrisposta.

Qualora il titolare del posteggio commetta fatti che possono costituire reati punibili con la reclusione, la concessione resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e, in caso di condanna passata in giudicato, verrà revocata.

I commercianti ambulanti ai quali è stata revocata la concessione sono esclusi, per un anno, da ogni analoga concessione anche temporanea.

Art.44 - Modifiche e norme di rinvio

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio comunale previo parere, non vincolante, della Commissione di cui all'art.3 della Legge 398/76.

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali in materia di commercio ambulante.

Art.45 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.62, comma 3°, del T.U. 3 marzo 1934, n.383, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO..

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.

Art.46 - Disposizioni transitorie

I posteggi resisi definitivamente disponibili nel periodo di entrata in vigore del presente regolamento saranno assegnati con la graduatoria costituita dalla somma delle frequenze che verrà conteggiata a partire dal 1° gennaio 1986, periodo in cui la Regione Toscana, con deliberazione n.70 del 25 febbraio 1986, ha indicato nella anzianità di frequenza il criterio per l'assegnazione dei posteggi.

Regolamento approvato con delibera C.C. n. 6 del 20 febbraio 1988.